

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE STORICA COMPANIA DE LE QUATR'ARME
PER MODIFICARE LO STATUTO**

In data 24 aprile 2019 alle ore 22,15, a Cigliano in Via Giovanni Bobba nr. 35, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **Modifica dello Statuto sociale**
- **Aggiornamento Cariche Sociali**

Il Presidente Danilo Capra dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario verbalizzante Emanuela Bobba. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci: Gianni Camagna, Luca Bergesio, Augusto Ferraris, Emanuela Bobba, Martina Laura Rita Ferraris (minorenne).

Gli stessi dispongono di deleghe così conferite:

- Luca Bergesio: delega di Alberto Pigazzi e Sara Soffiantino;
- Augusto Ferraris: delega di Angelo Gemelli e Catello Abagnale;
- Emanuela Bobba: delega di Domenico Botta e Piera Fornaro;
- Danilo Capra: delega di Thomas Abbondi ed Elena Legler

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno, ponendo particolare attenzione alla necessità di provvedere alla modifica dello Statuto Associativo, secondo la recente disciplina introdotta con il Codice del Terzo Settore.

Lo Statuto, in corso di approvazione, è stato predisposto su indicazione di quanto fornito dal Centro Territoriale del Volontariato di Vercelli, cui il nostro Ente risulta accreditato da diverso tempo.

La modifica statutaria si rende necessaria per proseguire con l'attività istituzionale ed avviare future collaborazioni o convenzioni con altri Enti pubblici e privati.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente avendo accertato che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i soci presenti, dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si procede, quindi, a svolgere il secondo punto dell'ordine del giorno.

Come già evidenziato in sede di assemblea ordinaria, l'approvazione del nuovo Statuto associativo prevede un diverso riparto delle Cariche sociali.

In particolare secondo l'art. 12 del nuovo Statuto associativo il Consiglio Direttivo:

- è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci (comma 1);
- elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario (comma 3).

Accogliendo quanto già discusso in sede di assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in data odierna alle ore 21.00, il Presidente propone di adeguare le Cariche Sociali al nuovo Statuto, ampliando altresì il numero dei componenti del Consiglio Direttivo al fine di garantire una maggiore partecipazione "dirigenziale" da parte dei soci.

Viene, dunque, stabilito che, a partire dalla data odierna e per i prossimi tre anni, il Consiglio Direttivo:

- sarà composto da sei consiglieri;
- il ruolo del Tesoriere e del Segretario saranno ricoperti da un'unica persona.

L'assemblea nomina consiglieri per il prossimo mandato i seguenti soci:

- Abbondi Thomas
- Bergesio Luca
- Bobba Emanuela
- Camagna Gianni
- Capra Danilo
- Ferraris Augusto

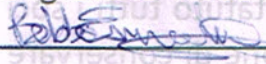
Per garantire una continuità con l'attività svolta in passato, per questo primo mandato del rinnovato Statuto, vengono da subito stabilite le cariche sociali, così ripartite:

- Presidente: Capra Danilo;
- Vicepresidente: Bobba Emanuela;
- Segretario e Tesoriere: Ferraris Augusto;
- Consiglieri: Abbondi Thomas, Bergesio Luca e Camagna Gianni

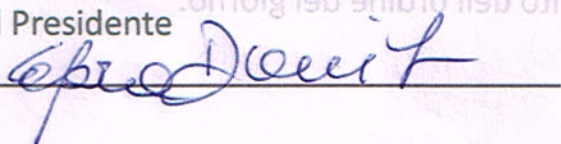
Si dà mandato al Segretario di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.82 D.lgs. 117/2017 e dall'art. 26 D.lgs. 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23,45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente





715 14
020 - ESENTE
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott. Stefano Giuseppe Chiozza)
IL FUNZIONARIO
P. BONENTE

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato **"Associazione Storica Compagnia de le Quatr'Arme ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Storica Compagnia de le Quatr'Arme ODV" siglabile "Compagnia de le Quatr'Arme ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Moncrivello. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere la cultura e l'educazione permanente tramite l'attivazione di incontri didattici, ricerche sui costumi e sulla storia.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42, e successive modificazioni;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. k) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:

- **Ricerche archivistiche**

Tali studi saranno condotti presso gli archivi comunali e/o di Stato, le biblioteche e quant'altro possa costituire fonte di informazione.

Riguarderanno gli aspetti storici, araldici e culturali delle tradizioni e dei costumi locali e territoriali.

- **Ricerche filologiche sui costumi**

Gli studi svolti saranno utilizzati al fine di mettere a punto costumi delle varie epoche storiche, filologicamente corretti, da utilizzare durante le manifestazioni rievocative.

- **Ricerche sul linguaggio**

Si potranno effettuare studi sul dialetto locale, nonché sulla “parlata” in uso nelle varie epoche, al fine di essere in grado di riportare correttamente dialoghi e comunicazioni orali e scritte secondo le tradizioni del tempo.

- Convegni, lezioni e corsi, pubblicazioni

I risultati delle ricerche potranno essere resi noti mediante pubblicazioni, conferenze, tavole rotonde o congressi riguardanti temi storici, artistici, sociali ed in qualunque occasione venga ritenuta idonea alla divulgazione.

L'Associazione potrà proporre lezioni, seminari, corsi concernenti le finalità associative, ad enti pubblici e privati, nonché a persone fisiche.

- Manifestazioni storiche, culturali ed artistiche

Le manifestazioni, organizzate dall'Associazione, consisteranno in rievocazioni storiche in costume, concerti di musica e danze antiche, mostre d'arte o di artigianato o di costumi, appuntamenti di socializzazione, sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale.

Per la realizzazione delle manifestazioni, l'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni, in particolare prendendo contatti con altre associazioni o gruppi storici che perseguano finalità analoghe. Esse si svolgeranno sull'intero territorio nazionale, nonché internazionale, ove richieste.

- Rapporti con Scuole, Enti o Associazioni

L'Associazione si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, mediante lezioni e simulazioni di vita medievale, rinascimentale e quant'altro diventi oggetto di studio e ricerca nel corso del tempo.

Essa, inoltre, intende stabilire relazioni con Enti Pubblici e Privati, quali Assessorati alla Cultura o al Turismo, altre associazioni o gruppi privati che svolgano attività affini, al fine di un'efficace collaborazione.

- Promozione on line

L'Associazione intende procedere alla costruzione di un proprio spazio telematico (sito web e profili social) attraverso il quale fornire tutte le informazioni utili a conoscere le iniziative dell'ente ed al fine di promozione delle stesse.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.
6. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.
- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno sette giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- c) esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, tra cui, a titolo esemplificativo: inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
- d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sette giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo

statuto;

◦ di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

◦ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte

dagli organi sociali;

◦ a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;

◦ al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non

rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

◦ L'Assemblea dei soci;

◦ Il Consiglio direttivo;

◦ il Presidente

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno sette giorni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 D.lgs. 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma telematica ed elettronica, con almeno tre giorni di anticipo; esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della

maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad un consigliere delegato.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal

punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, che viene vistata e controfirmata dal Presidente.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Tesoriere e Segretario possono coincidere in un'unica persona.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione

Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.



Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio competente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione